



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MERANO

Art. 1 Denominazione, sede ed emblema sociale

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del Libro I cc e del D.Lgs. 36/2021, una Polisportiva con personalità giuridica, denominata "Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica Merano", in breve "A.S. Merano ASD", con sede in Merano.
2. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.
3. L'emblema sociale è rappresentato dai colori: azzurro, (blu savoia), bianco.
Ad opzione è consentito adottare differenti colori identificativi ed affiancare al nome della Polisportiva l'indicazione della specifica attività praticata.
4. Nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo "ASD".
5. Ai sensi del co. 3 art. 6 D.Lgs. 39/2021, l'Associazione si impegna a trasmettere telematicamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'Organismo affiliante con l'aggiornamento dei dati indicati nel comma 2 dell'art. 6 D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica sopravvenuta nell'anno precedente.
6. La Pol. A.S. Merano ASD, a seguito di eventuale iscrizione ex artt. 4 ss e 35 ss D.Lgs. 117/2017, si riserva la facoltà di assumere la denominazione di "A.S. Merano A.P.S." In tal caso l'acronimo APS potrà essere utilizzato e si applica l'art. 12 D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 Scopo

1. La Polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; incentivando lo sviluppo e la diffusione delle seguenti attività sportive: Scherma, Arti marziali, Rugby, Pallavolo, Nuoto, Sci Alpino e Nordico, Atletica Leggera, Pattinaggio Artistico, Ciclismo, Ginnastica Artistica ed in generale di qualsiasi altra disciplina sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, fermo restando il rispetto dell'art. 9 D.Lgs. 36/2021, la Polisportiva potrà, tra l'altro:
4. A) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva;
5. B) organizzare campi estivi ed invernali anche con finalità sportive;
6. C) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili;
7. D) stipulare ogni atto/contratto nonché qualsiasi convenzione sia con Enti Pubblici che privati, stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, anche a titolo gratuito.
8. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.
9. La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, con particolare riferimento a quelle relative ai controlli antidoping, nonché agli statuti ed ai regolamenti del C.I.P. e degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli

Roberto M. M. M.

organi competenti degli enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

10. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate, ivi compresi il Codice Etico ed in generale le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/2021.
11. La Polisportiva si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti.
12. La Polisportiva si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport e di eventuali ed ulteriori attività di interesse generale che intenda esercitare..

Art. 3 Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri soci secondo quanto di seguito stabilito.

Art. 4 Attività Diverse- Terzo Settore

1. Nel caso di iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere altresì attività diverse, purchè secondarie e strumentali rispetto le attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore è facoltà dell'Associazione esercitare, oltre l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, ulteriori attività civiche, solidaristiche di interesse generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione sia al Registro unico nazionale del terzo settore, che al Registro delle attività sportive dilettantistiche, limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata di cui al precedente art. 2 si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 36/2021 solo in quanto compatibile con il D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti indicati nel punto precedente, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo, che le sottopone al vaglio dell'Assemblea per la ratifica.

5. In detta ipotesi l'Associazione potrà inoltre conseguire proventi da attività diverse a seguito di delibera del Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 Struttura della Polisportiva

1. La Polisportiva è suddivisa in Sezioni, rette da un comitato direttivo e da un direttore sportivo, il quale dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della Polisportiva circa i problemi ed i programmi della sezione.
2. Funzione delle Sezioni è quella di organizzare e coordinare le attività di gruppi di soci che coltivano interessi o praticano discipline sportive omogenee, operando sempre nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti associativi.
3. Ogni Sezione esplica la propria azione attraverso assemblee dei gruppi di soci interessati, le quali eleggono un comitato direttivo composto da almeno 3 membri. Il comitato direttivo provvede a nominare, nel suo seno, il direttore sportivo e il coordinatore di sezione il quale può avere dal Presidente della Polisportiva delega di firma per fatti inerenti in maniera esclusiva la Sezione di riferimento. Le cariche assunte in seno alle Sezioni hanno durata quadriennale.
4. Ogni Sezione deve annualmente presentare un piano economico-finanziario al Consiglio Direttivo, sulla base del quale potrà essergli riconosciuta una limitata autonomia di spesa.



5. Ogni Sezione può essere disciplinata da un proprio regolamento interno predisposto dal comitato direttivo della Sezione, approvato a maggioranza degli iscritti alla Sezione medesima e ratificato dal Consiglio Direttivo della Polisportiva.
6. Ogni Sezione ha il compito di:
 - a. convocare l'assemblea del Settore almeno una volta all'inizio di ogni anno di attività;
 - b. concorrere alla realizzazione dei programmi della Polisportiva;
 - c. proporre all'esame del Consiglio Direttivo della Polisportiva i propri programmi e bilanci;
 - d. attenersi alle decisioni finali e generali di competenza del Consiglio Direttivo della Polisportiva;
 - e. coordinare tutti gli impegni e le attività di competenza specifica della Sezione;
 - f. mantenere e sviluppare i collegamenti con le altre Sezioni;
 - g. contribuire alla formazione dei quadri e dei tecnici della Polisportiva.
7. I direttori sportivi e i coordinatori delle singole sezioni partecipano con potere meramente consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Art. 6 Soci

1. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Onorari;
 - d) Soci Sostenitori;
2. Sono soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione.
3. Possono divenire soci Ordinari sia le persone fisiche sia le associazioni non riconosciute, sia le persone giuridiche.
I soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.
4. Sono soci Onorari coloro i quali, vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale.
5. Sono soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'associazione.

Art. 7 Domanda di ammissione

1. La Polisportiva è costituita da un numero non inferiore a dodici persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
2. Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi.
3. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
5. La domanda, presentata al Consiglio Direttivo per il tramite del Comitato Direttivo della Sezione cui l'interessato presenta l'iscrizione e contiene: generalità o denominazione (per le persone giuridiche); un indirizzo mail ordinaria e P.E.C., il recapito telefonico per le comunicazioni; l'indicazione dell'attività svolta in via principale; la dichiarazione di attenersi allo statuto ed alle delibere degli organi sociali; l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente statuto.

6. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, salvo espresso provvedimento di sospensione da parte del Consiglio Direttivo. Le delibere di ammissione vanno annotate nel libro degli associati.
7. La delibera consiliare di rigetto è sempre motivata e va comunicata all'interessato all'indirizzo mail o P.E.C. indicato in sede di richiesta di adesione, entro 60 gg dalla presentazione della domanda. Contro la decisione di rigetto è ammesso appello all'Assemblea generale entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Nel caso di minore che abbia compiuto gli anni 14, la domanda di ammissione deve essere altresì sottoscritta dal minore per il consenso.
8. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 Diritti dei soci

1. Tutti i soci, senza discriminazione alcuna, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo.
2. Nel caso di associati persone giuridiche o associazioni non riconosciute i diritti connessi all'appartenenza alla Polisportiva saranno esercitati dal legale rappresentante.
3. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei genitori, anche disgiuntamente, o del titolare della responsabilità genitoriale.
4. I soci maggiorenni godono altresì dell'elettorato passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la Polisportiva aderisce. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti diritti saranno in capo agli amministratori.

Art. 9 Decadenza soci

1. I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria;
 - b) Morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi del presente statuto.
2. Il socio può presentare le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo in ogni momento. Le dimissioni spiegano i propri effetti decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione.
3. Il socio perde in via automatica detta qualifica se non provvede al versamento della quota associativa annuale, qualora dovuta, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
4. Il provvedimento di radiazione per gravi motivi di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivato, comunicato all'interessato e ratificato, entro 30 giorni dalla sua emanazione, dall'Assemblea dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro degli associati.
6. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 10 Obblighi Assicurativi, volontari e persone retribuite.

1. Nel caso di iscrizione al Registro del Terzo Settore, la Polisportiva si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, a meno che si renda necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. In ogni caso il numero dei lavoratori retribuiti deve essere inferiore al 50% del numero dei volontari oppure al 5% del numero degli associati.
3. L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività di volontariato non può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario, fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per la propria attività di volontario, preventivamente autorizzate e delimitate con delibera del Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito dell'Associazione.

11 Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.
 - d) Il Comitato Sociale;
 - e) Organo di Controllo, qualora previsto dalla legge
 - f) Collegio dei Proviviri

Art. 12 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni, in regola con il versamento delle quote associative. Ad ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, spetta un voto.
3. E' ammessa la facoltà per ciascun socio di farsi rappresentare, mediante una sola delega scritta per ciascun delegato, salvo il caso di cui all'art. 27.2 del presente Statuto.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del rendiconto preventivo dell'esercizio in corso, per il rinnovo delle cariche sociali e per qualsiasi altra decisione necessaria.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura della segreteria del Consiglio Direttivo, sia mediante la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale, cui viene equiparata in alternativa l'affissione nella bacheca dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, sia mediante la

- comunicazione scritta a ciascuno dei soci, all'indirizzo di posta ordinaria o elettronica, indicato in sede di adesione, almeno 8 giorni prima della data assembleare.
6. L'avviso di convocazione contiene: luogo, data ed ora della riunione, l'ordine del giorno, ivi compreso l'eventuale orario e giorno della seconda convocazione.
 7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
 8. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
 9. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
 10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 12. Alle votazioni si procede per alzata di mano. E' ammesso lo scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti e, in ogni caso, per l'elezione degli organi sociali.
 13. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
 15. Il Consiglio Direttivo cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 16. Sono altresì ammesse le riunioni assembleari mediante forme di intervento a distanza, anche in via esclusiva, con mezzi di telecomunicazione elettronici, idonei a garantire il collegamento in tempo reale, la trasparenza e la regolarità del diritto di voto, la corretta identificazione di tutti i soci, garantendo l'espressione libera e chiara del voto nonché l'identificazione di tutti i soci intervenuti, anche gli astenuti o dissenzienti, da annotare nel verbale.
 17. Le modalità per il collegamento da remoto devono essere indicate nell'avviso di convocazione.
 18. Il Presidente dell'Assemblea è titolare del potere di verifica circa la regolarità della costituzione dell'assemblea, del quorum costitutivo e deliberativo, dell'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.
 19. Le modalità di svolgimento delle riunioni assembleari a distanza sono rimesse ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea stessa, ed ispirato ai principi di collegialità, buona fede, parità di trattamento e sicurezza delle comunicazioni.

Art. 13 Quorum assembleari e validità delle delibere.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti.
2. In seconda convocazione, tenuta almeno a distanza di un'ora dalla prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.
3. In caso di approvazione dello statuto o delle modifiche statutarie, l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dei punti 13.1 e 13.2 e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'associazione si applica l'art. 21 comma 3 del codice civile. Nel caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 48 co. 2 D.Lgs. 117/2017, è inoltre obbligatorio comunicare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento,

dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 14 Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio- video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 Compiti dell'Assemblea dei soci

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria. Sono compiti dell'Assemblea in particolare:

- eleggere ogni quattro anni con votazioni separate e con scrutini successivi gli organi sociali ed il Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;

- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Nominare/revocare i componenti dell'organo di controllo qualora previsto dalla legge;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Ratificare l'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle principali, proposte dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e, solo nel caso di iscrizione al RUNTS, nei limiti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- Deliberare l'eventuale iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria, vanno comunicate agli Organismi affiliati, in una copia del verbale, secondo i termini e le modalità previste dai regolamenti dell'ente sportivo.

Art. 16 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) sostituzione degli organi sociali elettivi in caso di decadenza degli stessi;
 - b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e lo scioglimento di Sezioni Sportive;
 - c) delibera in merito all'eventuale ratifica della radiazione per gravi motivi di un associato;
 - d) approva eventuali modifiche allo statuto sociale;
 - e) approva i regolamenti sociali eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo. I regolamenti di sezione sono invece approvati secondo le modalità appositamente previste per tali documenti dal presente statuto;
 - f) delibera lo scioglimento della Polisportiva e le modalità di liquidazione.
3. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. E' ammessa la convocazione anche previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Analogamente la convocazione dell'assemblea straordinaria è atto dovuto nel caso di radiazione di un associato ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Art. 17 Cariche sociali

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 c.c.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive cui è affiliata la Polisportiva, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI/CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 18 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli rappresenta la Polisportiva in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto ed a maggioranza dei presenti.
3. La carica è incompatibile con quella di coordinatore di Sezione.
4. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
5. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
6. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Art. 19 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria.
2. Si riunisce entro 7 giorni dalla elezione assembleare su iniziativa del consigliere più anziano di età e nella prima riunione nomina nel proprio ambito, il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Polisportiva almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
4. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo Whatsapp con preavviso di almeno 48 ore.
5. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
6. Le votazioni sono palesi, salvo richiesta di procedersi a scrutinio segreto di almeno 1/3 dei consiglieri presenti ed in ogni caso per l'elezione dei propri organi interni.
7. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
8. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i direttori tecnici nonché i coordinatori delle singole sezioni.
9. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
10. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
11. Nel caso di iscrizione al Registro unico del terzo settore si applicano, in relazione agli amministratori, agli obblighi ed alle loro responsabilità, gli artt. dal 26 al 28 D.Lgs. 117/2017.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno aversi altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 14 dello Statuto.

Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea.
2. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;



- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi, nonché la delibera della radiazione dell'associato, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) ratificare i regolamenti delle sezioni predisposti;
- h) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- i) stipulare atti e/o contratti inerenti all'attività sociale;
- j) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- k) può assegnare particolari specifici incarichi a singoli soci anche se non Consiglieri;
- l) individua eventuali attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;
- m) nomina il responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni ai sensi dell'art. 33 co. 6 D.Lgs. 36/2021;
- n) Deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 art. 16 D.Lgs. 39/2021;
- o) esercita le ulteriori competenze attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 21 Dimissioni e Decadenza

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il Vice Presidente è tenuto a convocare un'assemblea elettiva nei modi e nei termini di cui al presente Statuto. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica anche qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 22 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 23 Segretario-Tesoriere

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Libri dell'Associazione

1. L'Associazione deve tenere:
 - a) Libro degli associati;
 - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, del comitato sociale, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - d) Il registro dei volontari.

Art. 25 Comitato Sociale

1. E' l'organo consultivo dell'Associazione, costituito dai coordinatori rappresentanti eletti da ciascuna delle Sezioni e, di diritto, dai Direttori delle rispettive sezioni.
2. Le riunioni sono convocate, secondo le modalità di cui all'art. 18.3, a cura della segreteria del Comitato Direttivo, almeno 3 volte l'anno per elaborare il programma annuale, determinare le attività e trattare qualsiasi questione inerente le Sezioni.
3. A cura del Comitato Direttivo è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato, ed ogni socio ha diritto di prenderne visione, previa richiesta scritta indirizzata al Comitato Direttivo.
4. Il Presidente della Polisportiva o suo delegato ne presiede la riunione
5. Ciascuna Sezione è tenuta all'approvazione del rendiconto. Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale dell'Associazione.

Art. 26 Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;
2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
 - a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
 - b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
 - c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - d) dai proventi delle attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla legge.
3. In ogni caso, eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione ed, in particolare, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo di successione.
6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
7. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
8. Nel caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore si applica l'art. 8 D.Lgs. 117/2017 .

Art. 27 Esercizio sociale e bilancio

1. L'anno solare e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione.

Il bilancio di esercizio, nel caso di perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) dovrà essere redatto nel rispetto di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/2017, ossia:

- Potrà avere la forma del rendiconto per cassa per entrate non superiori ad Euro 220.000,00;
- In caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica di cui al Decreto Ministeriale;
- Dovrà documentare, a seconda dei casi, im un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse e di quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 117/2017.

4. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, a cura degli amministratori ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 117/2017, entro il 30 Giugno di ogni anno presso l'Ufficio del Registro unico del terzo settore, nel caso di iscrizione a detto registro.
5. In caso di entrate superiori ad un milione di euro annui, l'Associazione sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito istituzionale.
6. Se le entrate superano i centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati sul proprio sito internet eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, agli associati.

Fino alla approvazione del bilancio preventivo da parte della assemblea il direttivo è autorizzato alla gestione provvisoria in dodicesimi nei limiti del bilancio preventivo dell'esercizio precedente.

Art. 28 Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. Se previsto dalla legge, nonché nei casi di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 a seguito di iscrizione nel Registro del terzo settore, l'Assemblea procede alla nomina di un organo monocratico di controllo, scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2 cc, deliberando altresì il compenso per l'attività svolta.
2. L'organo di controllo permane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine spiega i suoi effetti solo dal momento in cui il nuovo organo venga ricostituito.
3. I componenti dell'organo sono rieleggibili.
4. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. Inoltre, nel caso di ingresso nel Terzo Settore si applicano le cause di ineleggibilità ex artt. 2399 cc e 30.5 D.Lgs. 117/2017.
5. L'organo di controllo può assistere all'Assemblea ed alle adunanze del Consiglio Direttivo.
6. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. n. 231/2008 qualora applicabili, nonché



Handwritten signature

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. Nel caso di ingresso nel Terzo Settore esso esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, laddove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida Ministeriali. La nomina dei revisori è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 compensi

1. Le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, prestabilite con delibera del Consiglio Direttivo.
2. Si applica l'art. 8 D.Lgs. 36/2021.
3. Nel caso di iscrizione al Registro unico del terzo settore è ammessa la corresponsione di compensi nei limiti dell'art. 8 D. Lgs 117/2017.

Art. 30 Scioglimento dell'associazione

1. Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione potrà essere richiesta da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.
3. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
4. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7 co. 1 lettera h) D.Lgs. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
6. Nel caso di iscrizione al Registro unico del terzo settore, si applica l'art. 9 D.Lgs 117/2017 ed il patrimonio residuo sarà in ogni caso devoluto, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, con particolare riguardo alle APS col medesimo oggetto sociale.
7. Si applica l'art. 48.2 D.Lgs. 117/2017 con obbligo di aggiornare e comunicare le informazioni a cura degli Amministratori.

Art. 31 Pregiudiziale Sportiva

1. La Società aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Nelle materie di cui al comma 1, la Società e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra la Società e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.

Art. 32 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci tra una rosa di nomi proposti dalle Sezioni sette giorni prima dell'Assemblea stessa.

In occasione della prima riunione essi eleggono tra loro il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide su fatti ad essi deferiti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalle Sezioni, che riguardino controversie insorte o che possano insorgere tra i soci dell'Associazione, o nell'ambito degli organi elettivi.

La carica di Probiviro e' incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni.

Art. 33 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, 39/2021, nonché degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
2. Nel caso di iscrizione al RUNTS, per quanto non previsto dal presente statuto, si deve far riferimento al D.Lgs. 117/2017.
3. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto, assume efficacia dal momento della iscrizione al registro stesso.

Roberto Fubini

Michele

Luca



Rep. n. 49038

Racc. n. 10344

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 18.00 (diciotto).

In Merano, presso il Centro della Cultura, via Cavour n. 1
Avanti a me Dottor Michele Scarantino, Notaio in Merano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano, è personalmente comparso:

- TODARO Antonio, nato a Leonessa (RI) il 27 gennaio 1945, residente a Merano, via Laurin 2/A, non in proprio ma in qualità di Presidente della:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA MERANO - ASD

con sede in Merano, via Foro Boario n. 10 , codice fiscale 82010790218, partita IVA 01666890213.

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, richiede a me Notaio di assistere e di verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea qui riunita, in seconda convocazione, in questo giorno e in questa ora , ai sensi di legge e dello Statuto.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di Statuto, il Comparente, nella predetta qualità, il quale constata la presenza:

di numero 15 associati presenti in proprio su un totale di numero 1580 associati ;

- Il Consiglio Direttivo e' presente in persona di se stesso Presidente, del Vice-Presidente Rodolfo Saretto e dei Consiglieri , Enrico Pierotti, Philipp Rossi, Marco Sambin, Milena Panic, Salva' Lorenzo . Il Presidente dichiara poi assenti giustificati Tiziana Brunori e Walter Taranto. Il Presidente dichiara poi che la signora Colturato Gabriella, della Sezione Atletica Leggera NON e' piu' Consigliera a seguito DIMISSIONI, RATIFICATE dal competente Consiglio Direttivo ;

- assente il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Presidente rileva infine la presenza dell'Avv Claudia Benedetti, membro del Collegio dei Probiviri

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea, come sopra convocata ed idonea ai sensi dello Statuto Sociale a deliberare sugli argomenti del seguente:

Ordine del giorno

- Adeguamento dello statuto sociale alle norme imperative di legge (D.Lgs 36/2021 e successive modifiche)

Il Presidente dichiara aperta la presente Assemblea e valida a deliberare sull'ordine del giorno, dopo aver dichiarato che in prima convocazione alle ore otto di oggi l'assemblea e' andata deserta.

Quindi il Presidente illustra esaurientemente il nuovo statuto adeguato ai sensi di legge alle nuove norme imperative, rilevando che le modifiche vanno obbligatoriamente approvate entro il 31.12.2023, a pena di penali.

Quindi il Presidente, con l'ausilio del Vice-Presidente Rodolfo Saretto, illustra tali modifiche e ne da' precisa lettura , richiedendo comunque l'approvazione del nuovo statuto nella sua interezza, evidenziando

proprio la necessita' delle modifiche stesse, come richiesto dal DLG 36/2021 e successive modifiche.

Dopo ampia discussione, il Presidente chiede all'Assemblea di volere deliberare su quanto proposto

L'Assemblea

all'unanimita', con voti espressi mediantealzata di mano, (e relativa controprova) e pertanto validamente, ai sensi dello Statuto vigente,

delibera

- di approvare integralmente il nuovo statuto, composto da 33 articoli.

Il Presidente mi presenta il testo integrale aggiornato dello Statuto sociale, cosi' come teste' approvato dall'Assemblea straordinaria in data odierna e mi chiede di allegarlo al presente verbale. Io Notaio acconsento alla richiesta ed allego il nuovo Statuto, ora approvato, sub "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 19.30 (diciannove e trenta).

Il presente atto e' esente dall'imposta di registro perche' le modifiche statutarie oggetto del presente verbale sono state adottate entro il termine di legge, 31.12.2023, UNICAMENTE per adeguare lo statuto alle disposizioni imperative di legge, di cui al D.lgs 36/2021 e successive modifiche (D.Lgs 120/2023)

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, insieme all'allegato Statuto, al Comparente che, da me interpellato, lo approva ed alle ore venti lo sottoscrive.

Atto di un foglio, scritto da me notaio per due facciate, di cui fin qui della seconda.

Coordinatore

Michelle

Luca

